



## CORTE DEI CONTI

### SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Al Sindaco  
del Comune di Cherasco (CN)

All'Organo di Revisione  
del Comune di Cherasco (CN)

**Oggetto: Relazione sul rendiconto 2022 (art. 1, commi 166 e segg., L. 23 dicembre 2005, n. 266). Richiesta istruttoria**

Si trasmette, in allegato, una scheda di sintesi dell'analisi effettuata sulla base della relazione trasmessa dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Si invita a riscontrare la presente, anche con eventuali osservazioni e deduzioni, entro 15 giorni dalla ricezione della medesima, esclusivamente attraverso la piattaforma "ConTe", utilizzando l'apposita funzionalità: *istruttoria -> processo istruttorio-> invio documento*.

Distinti saluti

Il Magistrato Istruttore  
Dott.ssa Laura Alesiani

**ENTE: Comune di CHERASCO (CN)**

## **ANOMALIE RISCONTRATE**

Dall'esame della relazione sul rendiconto 2022, redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg., della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, dall'Organo di revisione del Comune di Cherasco si riscontra quanto segue:

### **1. Indice di tempestività dei pagamenti**

Con riferimento all'esercizio 2022, l'ITP non risulta pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, come disposto ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 33/2013; tale rilievo era stato già formulato da questa Sezione regionale di controllo, con la nota di archiviazione dei rendiconti degli esercizi 2020-2021.

Si rammenta, inoltre, la mancata costituzione del Fondo garanzia debiti commerciali previsto dall'art. 1, comma 859 e segg., della Legge n. 145/2018 che ne ha introdotto l'obbligo di stanziamento nella parte corrente del bilancio; l'eventuale fondo stanziato nel bilancio deve, poi, confluire nella quota accantonata del risultato di amministrazione.

Occorre fornire l'Indice di tempestività dei pagamenti per l'esercizio 2022 e provvedere tempestivamente alla pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale dell'Ente.

Inoltre, in merito alla tempestività dei pagamenti dei debiti commerciali, occorre che l'Ente illustri le misure programmate e/o già messe in campo per riportare i tempi di pagamento entro i limiti normativi.

Si richiede, poi, all'Ente di motivare il mancato accantonamento del FGDC nel risultato di amministrazione dell'esercizio 2022, laddove, presumibilmente, il Comune medesimo sarebbe stato tenuto a procedere con tale accantonamento, in relazione all'ITP dell'esercizio 2021 (pari a 30 giorni).

### **2. Società partecipate**

Con riferimento alla delibera di C.C. n. 30 del 28/12/2023, relativa alla revisione ordinaria delle partecipate al 31/12/2022, si richiedono chiarimenti in merito ai

provvedimenti che il Comune, ad oggi, intende assumere con riguardo alla situazione della Società partecipata EGEA S.p.A., per cui risultava la mancata approvazione dei bilanci consuntivi degli esercizi 2022 e 2023 e l'accesso alla procedura di composizione negoziata della crisi a seguito di un sovraindebitamento che di recente l'ha coinvolta; a seguito di interlocuzione con il Comune di Alba, anch'esso in possesso di una partecipazione della Società in questione, la Sezione ha appreso che soltanto a luglio 2024 sono stati approvati i bilanci di Egea S.p.A. degli esercizi 2022 e 2023, che hanno evidenziato ingenti perdite su entrambi gli esercizi (in particolare, con riguardo all'esercizio 2022), perdite che hanno, appunto, condotto al ricorso alla procedura per la composizione della crisi e di cui è necessario che, ad oggi, il Comune dia conto nel proprio bilancio (sia nella contabilità finanziaria che in quella economico-patrimoniale). In tal senso, si richiede al Comune di dettagliare come intende procedere al fine del necessario stanziamento nel bilancio del fondo perdite partecipate, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 175/2016, nonché nei confronti delle quote possedute della Società Egea S.p.A., eventualmente anche attraverso l'interlocuzione con il Comune di Alba, il quale, in relazione alle proprie quote della Società in parola, si sta occupando di approfondire tale problematica.

### 3. Congruità del FCDE e capacità di riscossione

Dall'analisi degli schemi di bilancio BDAP per l'esercizio 2022, emerge un accantonamento a FCDE pari ad euro 367.165,72. Tale importo parrebbe notevolmente sottostimato, considerando l'ammontare dei residui titoli I e III non riscossi, come evidenziato nella tabella sottostante:

2022	
RESIDUI TITOLO I	2.331.705,04
INCASSI TITOLO I	1.314.590,38
% DI INCASSO	56,38%
RESIDUI TITOLO III	382.241,69
INCASSI TITOLO III	165.994,52
% DI INCASSO	43,43%

Per un'analisi più approfondita, occorre anche osservare l'equilibrio W1 (risultato di competenza) pari ad euro 316.471,07; se a quest'ultimo si sottrae il FCDE gestionale (estrapolato dalla missione 20 fondi e accantonamenti) pari ad euro 363.429,85 la scopertura di gestione è pari ad euro 46.958,78, segnale della difficoltà dell'Ente a finanziare a bilancio fondi ed accantonamenti.

Lo stesso equilibrio W2 (W1-fondi ed accantonamenti) presenta un margine positivo di importo significativamente esiguo, pari ad euro 1.320,07.

La difficoltà nella riscossione dei residui si rileva, altresì, anche dalle risposte al questionario relativo all'esercizio 2022, punto 44 (anzianità dei residui attivi, suddivisa per anno), che presenta, per gli esercizi precedenti il 2019, un ammontare pari ad euro 367.480,83, relativo ai residui del Titolo I.

Inoltre, nella risposta all'istruttoria per l'esercizio 2021 l'Ente aveva evidenziato erronee contabilizzazioni di contributi in conto capitale (inseriti a titolo I) relativi ad opere ultimate e in attesa di essere rendicontate; è necessario che l'Ente proceda a riferire alla Sezione se si sia proceduto alla corretta contabilizzazione di dette poste.

Voglia l'Ente illustrare, allo stato odierno, la situazione dei residui ancora pendenti e come intende procedere per aumentare la capacità di riscossione.

Quanto, infine, all'accantonamento del FCDE, al fine di consentire un'adeguata ponderazione del medesimo stanziato nel rendiconto 2022, si invita l'Ente a fornire:

- il dettaglio di tutte le partite dei titoli I, II, III e IV indicando per ognuna i residui finali a fine esercizio (RS+CP=TOT.);
- i motivi che hanno determinato l'inclusione e l'esclusione nel conteggio del FCDE;
- il calcolo effettuato per la determinazione del FCDE dando evidenza delle partite considerate nel quinquennio preso in esame e, per ogni partita, la percentuale di riscossione di ogni singolo anno, la percentuale complessiva di riscossione, la dimostrazione dell'applicazione del complemento a 100 tale da definire la percentuale da applicare allo stock di residui attivi;

- il computo finale (sommatoria) che dia evidenza della composizione complessiva del FCDE al 31.12.2022.

Il Revisore certifichi quanto rappresentato dall'Ente.